


COMUNE DI BORGO S. DALMAZZO

PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE
DELLE RIVENDITE ESCLUSIVE DI
GIORNALI E RIVISTE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



SOTRECO

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE ESCLUSIVE DI GIORNALI E RIVISTE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI	3
Articolo 1 – Richiami normativi e definizioni.....	3
Articolo 2 - Predisposizione e validità del regolamento.	3
Articolo 3 - Obiettivi e indirizzi del piano.	3
Articolo 4 - Tipologie delle rivendite dei giornali e riviste.	4
Articolo 5 - Definizione della superficie di vendita.	4
PARTE II – ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA.....	5
Articolo 6 - Zonizzazione.	5
PARTE III - REGIME AUTORIZZATORIO, PRESCRIZIONI GENERALI.	6
Articolo 7 - Requisiti soggettivi del richiedente.....	6
Articolo 8 - Attività e modalità di vendita non soggette ad autorizzazione.	6
Articolo 9 – Subingresso e cessazione dell’attività di vendita.	7
PARTE IV - ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA.....	8
Articolo 10 - Prescrizioni specifiche per il rilascio delle autorizzazioni alle rivendite esclusive di giornali e riviste.	8
Articolo 11 - Aggiornamento della rete distributiva.	8
Articolo 12 - Trasferimento di sede delle rivendite di giornali e riviste.....	9
Articolo 13 - Autorizzazioni temporanee.....	9
Articolo 14 – Revoca dell’autorizzazione alle rivendite di giornali e riviste.	9
Articolo 15 – Autorizzazioni permanenti su suolo pubblico.	10
PARTE V - DISPOSIZIONI E RIMANDI	11
Articolo 16 - Orari e turni di chiusura.	11
Articolo 17 – Rilascio delle autorizzazioni.	11
Articolo 18 – Procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni.....	11
Articolo 20 – Obblighi dei rivenditori.....	12
Articolo 21 - Sanzioni.....	13
Articolo 22 - Rimandi	13
ALLEGATO.....	14

PARTE I - DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI

Articolo 1 – Richiami normativi e definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme di attuazione, per "**Legge**" si intende il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170; per "**Regolamento**" si intende la parte delle presenti norme redatte in attuazione del "Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita" redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge.

Articolo 2 - Predisposizione e validità del regolamento.

1. Il presente Regolamento insieme alla relazione allegata rappresenta il Piano per la localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, ed è predisposto ai sensi dell'art. 6 della Legge.
2. L'aggiornamento dei dati, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, avverrà nel periodo di validità del piano sulla scorta delle modificazioni intervenute, in quanto il dimensionamento e gli aspetti numerici di riferimento sono correlati ai valori riscontrati alla data di approvazione del presente documento.
3. L'Aggiornamento dei dati, di cui al comma 2 del presente articolo, non costituisce variante.
4. Il presente Regolamento resterà in vigore fino all'approvazione di un eventuale aggiornamento o modifica.

Articolo 3 - Obiettivi e indirizzi del piano.

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla Legge, il presente Piano per la localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici si propone di realizzare l'obiettivo di promuovere la lettura dei quotidiani e dei periodici garantendo un adeguato bacino di utenza alle rivendite di giornali e riviste esistenti ed in previsione.

Articolo 4 - Tipologie delle rivendite dei giornali e riviste.

1. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge, l'attività delle rivendite di giornali e riviste può essere esercitata:
 - a. in forma esclusiva, allorquando gli esercizi sono tenuti alla vendita di quotidiani e periodici a carattere prevalente;
 - b. in forma non esclusiva, allorquando i punti di vendita, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita soltanto di quotidiani oppure soltanto di periodici oppure di entrambi i prodotti editoriali.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per le rivendite in forma esclusiva può essere effettuato solo nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
3. Il rilascio di nuove autorizzazioni per le rivendite in forma non esclusiva può essere effettuato nel rispetto delle norme contenute negli appositi criteri approvati con atto formale del comune.
4. Per il rilascio di nuove autorizzazioni per le rivendite in forma esclusiva devono comunque essere rispettate le norme riportate negli articoli del presente regolamento, le norme relative alla disciplina urbanistica sull'uso del suolo, le norme relative al regime di concessione del suolo pubblico e quelle relative al traffico, all'arredo urbano e agli aspetti igienico - edilizi.
5. Si intendono appartenenti alle rivendite di quotidiani e periodici in forma esclusiva quelle autorizzate ai sensi della Legge e del presente Regolamento, le rivendite , operanti alla data di approvazione del presente regolamento, autorizzate ai sensi della previgente legge 416/81, le rivendite operanti alla data di approvazione del presente regolamento, che hanno attivato le vendite sia di quotidiani che di periodici tramite la sperimentazione di cui alla previgente legge 108/99, e che abbiano ottenuto la prevista autorizzazione.

Articolo 5 - Definizione della superficie di vendita.

1. Poiché la normativa nazionale in vigore non dispone in merito, la superficie di vendita di un esercizio per la vendita esclusiva della stampa quotidiana e periodica non costituisce elemento vincolante per il rilascio dell'autorizzazione.

PARTE II – ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Articolo 6 - Zonizzazione.

1. Le installazioni commerciali afferenti alle rivendite di giornali e riviste potranno localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale, fatte salve le norme dettate dal PRGC sulle destinazioni delle singole aree e/o locali.
2. Ai fini del presente piano il territorio comunale non è stato suddiviso in zone in quanto le caratteristiche urbane, sociali e commerciali non presentano elementi tali da costituirne necessità.

PARTE III - REGIME AUTORIZZATORIO, PRESCRIZIONI GENERALI.

Articolo 7 - Requisiti soggettivi del richiedente.

1. Coloro che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono possedere i requisiti soggettivi per l'accesso all'attività richiesti dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 8 - Attività e modalità di vendita non soggette ad autorizzazione.

1. Ai sensi dell'articolo 3, della Legge, i casi nei quali non è richiesta l'autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali e riviste sono i seguenti:
 - a. la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b. la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiose che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c. la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d. la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e. la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f. la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g. la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture e che non abbiano accesso diretto sulla pubblica via.
2. L'esclusione dell'obbligo di autorizzazione previsto per la vendita di cui alla lettera g) del precedente comma, si applica quando la rivendita non direttamente accessibile dall'esterno, è situata all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

Articolo 9 – Subingresso e cessazione dell'attività di vendita.

1. È soggetto alla sola comunicazione al comune il trasferimento della gestione a terzi o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alla rivendita di giornali e riviste esclusiva.
2. Nel caso di cui al precedente comma la comunicazione va effettuata dopo l'avvenuto passaggio della gestione o della proprietà, e l'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione.
3. Gli Uffici comunali preposti rilasceranno una nuova autorizzazione al soggetto interessato, indicandone il passaggio per trasferimento di proprietà o di gestione.

PARTE IV - ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Articolo 10 - Prescrizioni specifiche per il rilascio delle autorizzazioni alle rivendite esclusive di giornali e riviste.

1. Il numero delle autorizzazioni disponibili all'inizio del periodo di validità del presente piano è fissato nella misura seguente:

AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI PER LA RETE COMUNALE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE IN FORMA ESCLUSIVA.

ZONA	RIVENDITE OTTIMALI	RIVENDITE OPERANTI	RIVENDITE ATTIVABILI
1	12	9	3
COMUNE	12	9	3

2. Ai fini di consentire una più razionale diffusione del servizio di vendita della stampa periodica e quotidiana, permettendo agli operatori di scegliere le zone più confacenti al raggiungimento di tale obiettivo, si stabilisce che delle tre autorizzazioni disponibili, 2 (due) autorizzazioni possano essere rilasciate dal momento di entrata in vigore del presente piano, mentre 1 (una) autorizzazione sarà disponibile per il rilascio decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente piano.
3. La rivendita deve poter disporre di uno spazio, pubblico o privato, che consenta la fermata di autoveicoli senza che questa condizione comporti per il superamento del veicolo in sosta l'occupazione della corsia opposta o rallentamenti o ostacolo per la circolazione stradale. Pertanto significativo per il rilascio delle eventuali nuove autorizzazioni sarà il parere viabilistico espresso dai competenti organi comunali.

Articolo 11 - Aggiornamento della rete distributiva.

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli delle presenti norme, i competenti Uffici Comunali dovranno annotare ogni variazione in aumento o in diminuzione della rete delle rivendite di giornali e riviste in forma esclusiva.
2. Per "variazione" della rete delle rivendite di giornali e riviste si intende l'apertura, il trasferimento o la cessazione di rivendite di giornali e riviste esclusiva.

3. L'attivazione, la cessazione od il trasferimento di rivendite di giornali e riviste non esclusive non è da intendersi come "variazione" della rete.

Articolo 12 - Trasferimento di sede delle rivendite di giornali e riviste.

1. Il trasferimento di sede di una rivendita di giornali e riviste in forma esclusiva, è soggetto a semplice comunicazione all'Ufficio comunale preposto che rilascerà la nuova autorizzazione.

Articolo 13 - Autorizzazioni temporanee

1. Nel caso si verifichi la chiusura temporanea di una rivendita per un periodo superiore ad almeno due mesi, dovuta a causa di forza maggiore, l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una rivendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva sarà rilasciata, anche in deroga ai limiti stabiliti dal presente regolamento comunale, per un periodo pari a quello della suddetta chiusura temporanea e comunque per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno.
2. L'autorizzazione temporanea sarà rilasciata, su richiesta, a favore dell'esercizio commerciale attivo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 o alla Legge 25 agosto 1991, n. 287, più prossimo alla rivendita chiusa temporaneamente, tra quelli che ne avranno fatto richiesta. A parità di distanza varrà la maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A..
3. L'autorizzazione così rilasciata sarà revocata nel momento in cui la rivendita chiusa temporaneamente riprenderà la propria attività.

Articolo 14 – Revoca dell'autorizzazione alle rivendite di giornali e riviste.

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede ed al subingresso è revocata qualora il titolare:
 - non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio o della comunicazione, salvo concessione di proroga in caso di comprovata necessità, da richiedersi tassativamente prima della scadenza dei dodici mesi;

2. L'autorizzazione è altresì revocata qualora il titolare:
 - sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo concessione di proroga in caso di comprovata necessità da richiedersi tassativamente prima della scadenza dei dodici mesi;
 - non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, 3 e 4 del D. Lgs. 114/98.

Articolo 15 – Autorizzazioni permanenti su suolo pubblico.

1. Nel caso di richiesta di autorizzazione permanente su suolo pubblico, la stessa potrà essere rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, in presenza dei necessari atti autorizzatori da parte dei competenti Uffici Comunali i quali esamineranno il progetto della struttura al fine di inserirla adeguatamente nell'ambiente circostante e nel rispetto di eventuali specifiche norme di arredo urbano e del P.R.G.C..
2. Il progetto di cui sopra dovrà essere presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive contestualmente alla istanza di autorizzazione per la vendita, e sarà da questo trasmessa agli Uffici Comunali competenti per i necessari nulla osta.
3. La struttura così autorizzata sarà soggetta al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico stabiliti dai regolamenti comunali, nel rispetto integrale di quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Borgo San Dalmazzo, oltre al pagamento di un canone concessorio disciplinato da un'apposita convenzione.

PARTE V - DISPOSIZIONI E RIMANDI

Articolo 16 - Orari e turni di chiusura.

1. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 9 della Legge, alle rivendite di giornali e riviste esclusive di tipo specializzato non si applica, in base all'articolo 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il regime degli orari sancito dal Titolo IV dello stesso Decreto 114/98.
2. Nel quadro della ricerca della massima efficienza della rete distributiva comunale e avuto riguardo delle specificità del settore, specie in termini di continuità del servizio, il presente Regolamento rimanda, per quanto concerne la disciplina degli orari, agli accordi nazionali sulla vendita di giornali e quotidiani.

Articolo 17 – Rilascio delle autorizzazioni.

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di almeno una autorizzazione per l'attività di vendita esclusiva di giornali e riviste, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni.
2. Il bando, da pubblicare su almeno 3 quotidiani o periodici a diffusione locale e da affiggere all'Albo Pretorio, deve essere indetto entro sessanta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno una autorizzazione per l'attività di vendita esclusiva di giornali e riviste nella zona interessata.
3. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
4. Le domande di autorizzazione per l'attività di vendita esclusiva di giornali e riviste pervenute al comune nel termine indicato, verranno esaminate secondo le modalità stabilite nel bando di concorso e dai seguenti articoli.

Articolo 18 – Procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni

1. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata

unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata , del documento di identità del sottoscrittore.

2. Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la loro personale responsabilità le proprie generalità complete.
3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni:
 - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'esistenza in capo al candidato dei requisiti soggettivi:
 - di idoneità morale previsti dall'articolo 7 del presente regolamento;
 - L'ubicazione dell'esercizio con l'indicazione se su area privata o pubblica
 - Una planimetria in scala 1:100 dei locali in cui si intende attivare la rivendita;
4. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata la documentazione comprovante la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed al Piano approvato dal Comune, così come riportata in allegato.
5. La domanda deve essere altresì corredata, ai sensi del disposto dell'articolo 26, comma 6 e seguenti, della legge regionale 56/77, dalla documentazione necessaria per il rilascio del previsto titolo legittimante, quando necessario.
6. Qualora la domanda non contenga quanto indicato ai commi 2, 3, 4 e 5, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato indicando le cause della irregolarità, rigettando l'istanza e comunicando l'archiviazione della pratica.
7. Al fine di predisporre una apposita graduatoria tra le domande, si definiscono i seguenti titoli di preferenza, che potranno essere integrati all'atto della stesura del bando di concorso, e che saranno valutati dalla commissione di concorso:
 - domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi presentate da soggetti che risultino titolari di autorizzazione non esclusiva con la contemporanea dichiarazione di cessazione di codesta attività e di restituzione dell'autorizzazione;
 - domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi presentate da soggetti che non risultino titolari di altra attività di commercio.
8. Per ogni altra incombenza inerente il procedimento si farà riferimento alle norme definite dal bando di concorso comunale.

Articolo 20 – Obblighi dei rivenditori

1. Il titolare di una rivendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva, deve effettuare la vendita rispettando le seguenti modalità:

- a. Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dall'editore non può subire variazioni;
- b. Lo spazio espositivo deve essere adeguato per le testate poste in vendita;
- c. I giornali, le riviste e il materiale pornografico non devono essere esposte al pubblico.

Articolo 21 - Sanzioni.

1. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva o il trasferimento della sede della rivendita esclusiva avvenga senza il possesso della prescritta autorizzazione, si applicano integralmente, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 9 della Legge le sanzioni previste dall'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 114/98.
2. Le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..
3. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, è punita con l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nella misura del doppio del minimo edittale entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
4. Nel caso previsto dal precedente comma è applicabile la sanzione amministrativa accessoria, confisca amministrativa delle cose, prevista dall'articolo 20, comma 4, della legge 24/11/1981 n. 689.

Articolo 22 - Rimandi

1. Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente Regolamento, si rimanda all'articolo 9 della Legge.

ALLEGATO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER

APERTURA

- **domanda** di rilascio dell'autorizzazione;
- **estratto di PRGC** ed estratto catastale riportante l'esatta ubicazione della rivendita, **firmato da tecnico abilitato**;
- **progetto dell'intervento** rapportato in scala 1:100 illustrante gli spazi di vendita e i servizi accessori corredato di planimetria in scala 1:500 illustrante l'ubicazione dell'intervento rispetto agli spazi pubblici e allo stato di fatto degli assi viari di zona, **firmato da tecnico abilitato**; nel caso in cui trattasi di locale tipo negozio, il progetto di intervento potrà essere sostituito da planimetria 1:100 nella quale risultino specificate:
 - altezza dei locali
 - la superficie di vendita, la superficie di deposito o servizio
 - i servizi igienici
 - l'eventuale presenza di soppalchi
- **fotocopia** documento di riconoscimento di chi firma la domanda suddetta

PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' O DELLA GESTIONE (VOLTURA)

- **comunicazione** di trasferimento in proprietà (o in affitto) dell'azienda
- **copia**
 - **dell'atto notarile** oppure
 - **della scrittura privata**, con firme autenticate dal notaio, di trasferimento in proprietà o in affitto dell'azienda;
- **autocertificazione** da parte del subentrante che i locali in cui si effettua la vendita non hanno subito alcuna modificazione, da inserire nella stessa comunicazione. Nel caso in cui invece i locali subiscano modifiche dovrà essere presentata una **planimetria** dei locali **firmata da tecnico abilitato** da cui risulti chiaramente:
 - altezza dei locali
 - la superficie di vendita, la superficie di deposito o servizio
 - i servizi igienici
 - l'eventuale presenza di soppalchi;
- **fotocopia** documento di riconoscimento di chi firma la domanda suddetta.

PER TRASFERIMENTO DI SEDE DEL PUNTO ESCLUSIVO

- **domanda** di rilascio dell'autorizzazione al trasferimento
- **estratto di PRGC** ed estratto catastale riportante la vecchia localizzazione (in giallo) e l'esatta nuova ubicazione della rivendita (in rosso), **firmato da tecnico abilitato**;
- **progetto dell'intervento** rapportato in scala 1:100, riferito alla nuova localizzazione, illustrante gli spazi di vendita e i servizi accessori corredato di planimetria in scala 1:500 illustrante l'ubicazione dell'intervento rispetto agli spazi pubblici e allo stato di fatto degli assi viari di zona, **firmato da tecnico abilitato**; nel caso in cui trattasi di locale tipo negozio, il progetto di intervento potrà essere sostituito da planimetria 1:100 nella quale risultino specificate:
 - altezza dei locali
 - la superficie di vendita, la superficie di deposito o servizio
 - i servizi igienici
 - l'eventuale presenza di soppalchi
- **fotocopia** documento di riconoscimento di chi firma la domanda suddetta.

PER MODIFICHE DEL LOCALE DI VENDITA

- **comunicazione di ampliamento o riduzione.**
- **progetto dell'intervento** rapportato in scala 1:100 riferito alla situazione precedente e successiva all'ampliamento, illustrante gli spazi di vendita e i servizi accessori corredato di planimetria in scala 1:500 illustrante l'ubicazione dell'intervento rispetto agli spazi pubblici e allo stato di fatto degli assi viari di zona, **firmato da tecnico abilitato**; nel caso in cui trattasi di locale tipo negozio, il progetto di intervento potrà essere sostituito da planimetria 1:100 nella quale risultino specificate:
 - altezza dei locali
 - la superficie di vendita, la superficie di deposito o servizio
 - i servizi igienici
 - l'eventuale presenza di soppalchi
- **fotocopia** documento di riconoscimento di chi firma la comunicazione suddetta